



CITTÀ DI IGLESIAS

III SETTORE

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO



CITTÀ DI IGLESIAS

Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio

Articolo 1. Finalità.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, disciplina l'applicazione del "canone non ricognitorio" previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 (Codice della Strada).

Articolo 2. Oggetto del canone di concessione non ricognitorio.

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune, descritte nell'Allegato 1, sono soggette a "canone non ricognitorio". Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale ma entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del "canone non ricognitorio". Sono, inoltre, soggette a "canone non ricognitorio" le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

Articolo 3. Soggetto obbligato al pagamento del canone di concessione non ricognitorio.

1. Il "canone non ricognitorio" è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In tal caso il Comune potrà pretendere il versamento dell'importo totale dell'occupazione direttamente da un singolo occupante il quale, successivamente, potrà ripetere l'obbligazione nei confronti degli altri consociati.

2. Dall'importo dovuto a titolo di "canone non ricognitorio", viene detratto quello dovuto a titolo di Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP - pagato dal concessionario: la TOSAP è dovuta per l'intero ammontare, mentre il "canone non ricognitorio" è dovuto per la parte eccedente la TOSAP.

Articolo 4. Determinazione del canone di concessione non ricognitorio.

1. Il "canone non ricognitorio" è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a "canone non ricognitorio", è misurata a seconda della tipologia a corpo (cad.) o a metri quadri (mq) o lineari (ml), con arrotondamento in eccesso al mezzo mq o ml superiore.

3. Le tariffe di cui all'Allegato 2, approvate con il presente regolamento, sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. L'importo del "canone non ricognitorio" dovuto dal concessionario è costituito dal prodotto della tariffa base attribuita alle singole tipologie di occupazione moltiplicata per la consistenza dell'occupazione espressa in metri lineari (ml), metri quadri (mq), cad.

Articolo 5. Pagamento del canone di concessione non ricognitorio.

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del "canone non ricognitorio" deve essere effettuato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Articolo 6. Accertamento, sanzioni, interessi.

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del “*canone non ricognitorio*”, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica dell'avviso di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato effettuato in misura ridotta.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del “*canone non ricognitorio*” si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del “*canone non ricognitorio*” sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti nell'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n°472.

Articolo 7. Gestione del canone di concessione non ricognitorio.

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e a carico del concessionario medesimo.

Articolo 8. Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità previste nel vigente Regolamento generale delle entrate
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto esclusivamente dal concessionario iscritto all'Albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Articolo 9. - Rimborsi.

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Articolo 10. Disposizioni transitorie e finali.

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del rego-

CITTÀ DI IGLESIAS**Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio**

lamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n°388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1 – TIPOLOGIE.

TIPOLOGIA		
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura	unità
1.01	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua.	ml
1.02	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in media e bassa pressione.	ml
1.03	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione.	ml
1.04	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica.	ml
1.05	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche.	ml
1.06	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili.	ml
1.07	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti.	ml
1.08	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.	mq
1.09	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce.	cad
1.10	Tralicci di elettrodotto.	cad

CITTÀ DI IGLESIAS

Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio

ALLEGATO 2 – TARIFFE.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, "Le tariffe di cui all'Allegato 2, approvate con il presente regolamento, sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento".

TIPOLOGIA		TARIFFE	
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.01	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua.	0,00	ml
1.02	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in media e bassa pressione.	3,00	ml
1.03	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di gas in alta pressione.	5,00	ml
1.04	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica.	2,00	ml
1.05	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche.	2,00	ml
1.06	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili.	4,00	ml
1.07	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti.	2,00	ml
1.08	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.	20,00	mq
1.09	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce.	20,00	cad
1.10	Tralicci di elettrodotto.	300,00	cad



CITTÀ DI IGLESIAS

Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione non ricognitorio

SOMMARIO

Articolo 1. Finalità.....	3
Articolo 2. Oggetto del canone di concessione non ricognitorio.....	3
Articolo 3. Soggetto obbligato al pagamento del canone di concessione non ricognitorio.	3
Articolo 4. Determinazione del canone di concessione non ricognitorio.	3
Articolo 5. Pagamento del canone di concessione non ricognitorio.	3
Articolo 6. Accertamento, sanzioni, interessi.	4
Articolo 7. Riscossione coattiva.	4
Articolo 8. Gestione del canone di concessione non ricognitorio.	4
Articolo 9. - Rimborsi.	4
Articolo 10. Disposizioni transitorie e finali.	4
Allegato 1 – Tipologie.	5
Allegato 2 – Tariffe.....	6
Sommaro.....	7